



# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**Ordinanza n. 23 in data 19/05/2020**

**Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI I MERCATI SETTIMANALI PER LA RIAPERTURA A FAR TEMPO DAL 20/05/2020 E FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

## IL SINDACO

**Visti:**

- Il D.Lgs 114/98 e successive modifiche e integrazioni;
- La L. R. 12/1999 e successive modificazioni;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 1368/1999 e successive modificazioni;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina delle commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.05.2000;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista:**

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

**Visto:**

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia- Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

**Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Richiamati** i Decreti della Regione Emilia Romagna:

- n. 34 del 12 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";
- n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020";
- n. 43 del 20 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- n. 49 del 25 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo

Tel. 0522/601962 - Fax 0522/601947 - C. F. e P. I.V.A. 00441360351

- n. 57 del 3 aprile 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata";
- n. 58 del 4 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 61 dell'11 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 66 del 22 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020";
- n. 69 del 24 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina";
- n. 70 del 27 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie";
- n. 73 del 28 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 74 del 30 aprile 2020 Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 75 del 6 maggio 2020 Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive";

**Viste** le ordinanze del Sindaco di Vezzano sul Crostolo:

- n. 9 del 09 marzo 2020 con il quale veniva disposta la sospensione del mercato settimanale in Piazza della Vittoria e Piazza Pellizzi;
- n. 16 del 04 maggio 2020 con la quale veniva disposta la riapertura del mercato settimanale limitatamente alla vendita dei prodotti alimentari;

**Richiamato** il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e in particolare il rispetto dei punti 1,4,6,7 lettera c) e 8 dell'allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali";

**Visto** il D.L. 33/2020 art. 1 comma 14;

**Richiamato** il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 in particolare il rispetto dell'art. 1, lettera dd): "le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 e 11", nonché all'allegato 17;

**Vista** l'Ordinanza regionale n. 82 del 17.05.2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" che al punto 4 prevede: a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

- commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo

Tel. 0522/601962 - Fax 0522/601947 - C. F. e P. I.V.A. 00441360351

**Visto** il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna (allegato 1 dell'Ordinanza Regionale n. 82 del 17.05.2020);

**Richiamate** le indicazioni in merito alla riapertura completa del mercato settimanale e conseguente trasferimento temporaneo dello stesso, approvate con delibera n. 27 nella seduta della Giunta Comunale del 19 maggio 2020;

**Ritenuto**, dunque di poter dare corso alla riattivazione del suddetto mercato con le indicazioni suddette che consentono le condizioni di sicurezza previste dall'emergenza;

**Visto** l'art. 1 del R.D. 773/31;

**Visto** l'art. 50 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

1. **la riapertura del mercato settimanale di Vezzano sul Crostolo con merceologia alimentare e non alimentare dal 20.05.2020** e fino a diversa disposizione nazionale, regionale o comunale ricollocando i banchi nell'area individuata nella planimetria allegata che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. **il trasferimento temporaneo della sede del mercato ambulante settimanale** da Piazza della Vittoria e Piazzetta Pelizzi, **a Via Tintoria, area destinata a parcheggio pubblico**, come da planimetria allegata, fino a ulteriori provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui sopra
3. l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus COVID-19:
  - ricollocare, temporaneamente e fino a diversa disposizione nazionale, regionale o comunale, il mercato settimanale in Via Tintoria, presso il parcheggio della zona sportiva, come da planimetria allegata;
  - posizionare transenne nastrate atte ad interdire accessi all'area di Via Tintoria diversi da quelli consentiti ed autorizzati;
  - in relazione al rapporto fra l'area complessiva e l'area occupata dai posteggi è fissata un'affluenza massima che consenta il distanziamento sociale di 1 m, con accessi regolamentati e scaglionati differenziando gli accessi in entrata e in uscita e istituendo un senso unico all'interno dell'area stessa;
  - l'operatore dovrà provvedere alla pulizia e all'igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
  - ogni singolo banco dovrà indicare il flusso delle persone in modo univoco, in modo che possa esserci un'entrata ed un'uscita;
  - obbligo per gli operatori commerciali e per i clienti di utilizzo della mascherina;
  - obbligo per gli operatori commerciali di vendita di abbigliamento in autonomia (vendita non assistita) di mettere a disposizione della clientela guanti monouso;
  - uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti e bevande;
  - per gli operatori l'uso dei guanti potrà essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
  - mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 m; il distanziamento interpersonale di almeno 1 m dovrà essere rispettato anche durante le operazioni di carico e scarico;
  - ogni attività all'interno del mercato dovrà rendere disponibile alla clientela il liquido disinfettante per le mani, in particolare all'ingresso del banco e in prossimità dei sistemi di pagamento;
  - in caso di vendita di capi di abbigliamento usati è obbligatoria l'igienizzazione degli stessi;
  - prevedere, anche da parte degli operatori, idonea cartellonistica con indicazioni atte a garantire il distanziamento dei clienti e il comportamento da tenere all'interno del mercato;

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo

Tel. 0522/601962 - Fax 0522/601947 - C. F. e P. I.V.A. 00441360351

4. la conferma, come già indicato nell'ordinanza sindacale n. 9 del 09.03.2020, che ai fini del conteggio delle assenze, non saranno computate come tali:
  - quelle effettuate dal 11.03.2020 al 30.04.2020 per gli operatori del settore alimentare
  - quelle effettuate dal 11.03.2020 al 17.05.2020 per gli operatori del settore non alimentare;
5. di dare atto che nel caso in cui non siano rispettate le misure di sicurezza e di contenimento del Covid -19 di cui sopra, i posteggi dei mercati verranno sospesi.
6. di dare atto che con la presente ordinanza viene abrogata la precedente n. 16 del 04.05.2020 "Riapertura dei mercati limitatamente alla vendita di prodotti alimentari;

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza è eseguita dal Comando di Polizia Locale Unione Colline Matildiche, dalle altre Forze dell'Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

### **INFORMA**

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, all'Uff. Tecnico, alla Stazione dei Carabinieri di Vezzano sul Crostolo, all'Albo Pretorio nonché inserita sul sito istituzionale del Comune di Vezzano sul Crostolo.

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti Enti: Prefettura UTG di Reggio Emilia, principali Associazioni di categoria per il commercio su area pubblica, Ausl Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia.

La mancata osservanza in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. 33/2020.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



**IL SINDACO**  
**(Stefano Vescovi)**

CAMPI DA TENNIS

